



2015/0270(COD)

29.3.2017

PARERE

della commissione per gli affari costituzionali

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi
(COM(2015)0586 – C8-0371/2015 – 2015/0270(COD))

Relatore per parere: Danuta Maria Hübner

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) *La chiara base giuridica per la creazione di un meccanismo di risoluzione unico e di un sistema europeo di assicurazione dei depositi implica che si dovrebbe utilizzare il quadro giuridico dell'Unione, senza il bisogno di ricorrere ad accordi intergovernativi.*

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Per assicurare il parallelismo con l'SSM e l'SRM, l'EDIS dovrebbe applicarsi agli Stati membri partecipanti. È opportuno escludere dall'EDIS le banche stabilite negli Stati membri che non partecipano all'SSM. Finché in un dato Stato membro la vigilanza resta al di fuori dell'SSM, tale Stato membro dovrebbe mantenere anche la responsabilità di assicurare la tutela dei depositanti dalle conseguenze dell'insolvenza di un ente creditizio. Via via che aderiscono all'SSM gli Stati membri dovrebbero essere ***automaticamente inseriti anche nell'EDIS***. L'EDIS potrebbe potenzialmente arrivare a coprire l'intero mercato interno.

(14) Per assicurare il parallelismo con l'SSM e l'SRM, l'EDIS dovrebbe applicarsi agli Stati membri partecipanti. È opportuno escludere dall'EDIS le banche stabilite negli Stati membri che non partecipano all'SSM. Finché in un dato Stato membro la vigilanza resta al di fuori dell'SSM, tale Stato membro dovrebbe mantenere anche la responsabilità di assicurare la tutela dei depositanti dalle conseguenze dell'insolvenza di un ente creditizio. Via via che aderiscono all'SSM, gli Stati membri ***sono automaticamente tenuti ad aderire al terzo pilastro dell'Unione bancaria. Tuttavia, al fine di assicurare una transizione agevole ed evitare oneri superflui per i meccanismi di finanziamento sui quali l'EDIS si fonda, è opportuno prevedere modalità transitorie***

riguardo alla partecipazione finanziaria dei paesi che aderiscono all'EDIS dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Tali modalità dovrebbero essere definite alla luce della situazione nello Stato membro interessato, tenendo debitamente conto del ciclo economico e di recenti eventi di pagamento o azioni di finanziamento di procedure di risoluzione, nonché della fase dell'EDIS in cui lo Stato membro in questione aderisce.
L'EDIS potrebbe potenzialmente arrivare a coprire l'intero mercato interno.

Motivazione

È importante tenere conto della fase in cui i paesi aderiscono per considerare quali misure di transizione prevedere riguardo alla loro partecipazione finanziaria a EDIS, alla luce di circostanze quali il ciclo economico e recenti eventi di pagamento o azioni di finanziamento di procedure di risoluzione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per garantire condizioni di parità nel mercato interno nel suo complesso, il presente regolamento è coerente con la direttiva 2014/49/UE. Esso integra le norme e i principi di tale direttiva al fine di garantire che l'EDIS funzioni correttamente e che disponga di adeguate risorse finanziarie. Il diritto materiale da applicare alla garanzia dei depositi nel quadro dell'EDIS sarà pertanto coerente con quello applicabile dagli SGD nazionali o dalle autorità designate degli Stati membri non partecipanti, armonizzato mediante la direttiva 2014/49/UE.

Emendamento

(15) Per garantire condizioni di parità nel mercato interno nel suo complesso, il presente regolamento è coerente con la direttiva 2014/49/UE. Esso integra le norme e i principi di tale direttiva al fine di garantire che l'EDIS funzioni correttamente e che disponga di adeguate risorse finanziarie. ***L'obiettivo principale dell'EDIS è quello di migliorare l'effettivo quadro di garanzia dei depositi, con l'obiettivo di proteggere i depositanti contro le conseguenze dell'eventuale indisponibilità dei depositi. L'obiettivo è fornire un pari livello di protezione a tutti i depositanti degli enti creditizi affiliati agli SGD partecipanti.*** Il diritto materiale da applicare alla garanzia dei depositi nel quadro dell'EDIS sarà pertanto coerente con quello applicabile dagli SGD nazionali o dalle autorità designate degli Stati

membri non partecipanti, armonizzato
mediante la direttiva 2014/49/UE.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento n. 806/2014

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora sia avviata la cooperazione stretta tra la BCE e uno Stato membro la cui moneta non è l'euro in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, il Comitato decide, in accordo con tale Stato membro ed entro tre mesi dalla data di adozione della decisione di avviare la cooperazione stretta, le disposizioni dettagliate e tutte le altre condizioni applicabili al trasferimento nel DIF dei contributi versati negli SGD ufficialmente riconosciuti nello Stato membro interessato dagli enti creditizi affiliati a tali SGD, e che sono stati accumulati da tali SGD dall'entrata in vigore del presente regolamento, in conformità con l'iter di finanziamento di cui all'articolo 41 undecies, o di una parte predefinita di tali contributi;

Nel definire le modalità dettagliate per il calcolo degli importi da trasferire e il calendario del loro trasferimento, si tiene debitamente conto della necessità di assicurare una transizione agevole degli SGD riconosciuti nello Stato membro interessato verso l'EDIS, della fase di EDIS in cui lo Stato membro aderisce, nonché di fattori quali il ciclo economico in corso e i recenti eventi di pagamento o azioni di finanziamento di procedure di risoluzione.

Motivazione

Se viene avviata una cooperazione stretta tra la BCE e uno Stato membro, quest'ultimo sarà soggetto a tutti i pilastri dell'Unione bancaria, incluso l'EDIS. Per assicurare una transizione agevole degli SGD verso l'EDIS, occorre definire un approccio graduale che tenga conto delle caratteristiche economiche del paese, del suo sistema di SGD e della fase dell'EDIS nella quale si avvia la cooperazione stretta. Le disposizioni di questo articolo rispecchiano largamente quelle applicabili in caso si ponga fine alla cooperazione stretta.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Regolamento n. 806/2014

Articolo 34 – paragrafo 5

Testo in vigore

‘5. Il Comitato, la BCE, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione possono redigere un memorandum d'intesa sulla procedura relativa allo scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni tra il Comitato, la BCE, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione non è considerato una violazione degli obblighi di segreto professionale.

Emendamento

(9 bis) all'articolo 34, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il Comitato, la BCE, le autorità nazionali competenti, le autorità nazionali di risoluzione **e le autorità nazionali designate a norma della direttiva 2014/59/UE** possono redigere un memorandum d'intesa sulla procedura relativa allo scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni tra il Comitato, la BCE, le autorità nazionali competenti, le autorità nazionali di risoluzione **e le autorità nazionali designate a norma della direttiva 2014/59/UE** non è considerato una violazione degli obblighi di segreto professionale." "

Motivazione

Clausola volta a modificare l'articolo 34 del regolamento (UE) n. 806/2014 per includere le autorità nazionali designate a norma della direttiva 2014/59/UE tra le autorità esplicitamente autorizzate a redigere un memorandum d'intesa sullo scambio di informazioni, per assicurare che ogni scambio di informazioni di questo tipo disponga di un'adeguata base giuridica e non possa essere considerato una violazione degli obblighi di segreto professionale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento n. 806/2014

Articolo 41 decies – titolo

Testo della Commissione

Esclusione dalla copertura dell'EDIS

Emendamento

Procedura di esclusione dalla copertura dell'EDIS

Motivazione

Per assicurare la certezza giuridica, vista l'ampiezza dell'impatto di un'esclusione sul settore bancario nello Stato membro, la procedura di esclusione deve essere precisata in modo più dettagliato. Ciò include una valutazione dell'infrazione da parte della Commissione e la possibilità per gli SGD e le autorità nazionali di intraprendere azioni correttive.

Un'esclusione totale dovrebbe essere considerata solo quando sia proporzionata all'infrazione ed essere imposta solo a seguito dell'inadempienza a misure d'attuazione transitorie entro scadenze prestabilite. In caso di infrazioni minori, può essere comminata una sanzione finanziaria.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento n. 806/2014

Articolo 41 decies – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Un SGD partecipante non è coperto dall'EDIS ***nella fase di riassicurazione, coassicurazione o assicurazione completa*** se la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta del Comitato o di uno Stato membro partecipante, ***decide e informa il Comitato di conseguenza che è soddisfatta almeno*** una delle seguenti condizioni ***che determinano l'esclusione***:

(a) l'SGD partecipante non ha rispettato gli obblighi ai sensi del presente regolamento o degli articoli 4, 6, 7 o 10 della direttiva 2014/49/UE;

(b) l'SGD partecipante, l'autorità amministrativa competente ai sensi

Emendamento

1. Un SGD partecipante non è coperto dall'EDIS se la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta del Comitato o di uno Stato membro partecipante, ***avvia e conclude una procedura di esclusione. Tale procedura può essere avviata se la Commissione considera soddisfatta*** una delle seguenti condizioni:

(a) l'SGD partecipante non ha rispettato gli obblighi ai sensi del presente regolamento o degli articoli 4, 6, 7 o 10 della direttiva 2014/49/UE;

(b) l'SGD partecipante, l'autorità amministrativa competente ai sensi

dell'articolo 3 della direttiva 2014/49/UE o qualsiasi altra autorità competente del rispettivo Stato membro, ha agito, in relazione a una determinata richiesta di copertura da parte dell'EDIS, in contrasto con il principio di leale cooperazione stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

dell'articolo 3 della direttiva 2014/49/UE o qualsiasi altra autorità competente del rispettivo Stato membro, ha agito, in relazione a una determinata richiesta di copertura da parte dell'EDIS, in contrasto con il principio di leale cooperazione stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Motivazione

Per assicurare la certezza giuridica, vista l'ampiezza dell'impatto di un'esclusione sul settore bancario nello Stato membro, la procedura di esclusione deve essere precisata in modo più dettagliato. Ciò include una valutazione dell'infrazione da parte della Commissione e la possibilità per gli SGD e le autorità nazionali di intraprendere azioni correttive. Un'esclusione totale dovrebbe essere considerata solo quando sia proporzionata all'infrazione ed essere imposta solo a seguito dell'inadempienza a misure d'attuazione transitorie entro scadenze prestabilite. In caso di infrazioni minori, può essere comminata una sanzione finanziaria.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento n. 806/2014

Articolo 41 decies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il Comitato controlla su base continuativa se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o b). Qualora rilevi che una delle suddette condizioni è soddisfatta, ne informa immediatamente la Commissione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento n. 806/2014

Articolo 41 decies – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora l'SGD partecipante abbia già ottenuto il finanziamento e in relazione a un evento di pagamento o al

2. Se la Commissione considera soddisfatta almeno una delle condizioni di esclusione, essa invia una lettera di messa

ricorso nell'ambito della risoluzione sia soddisfatta almeno una delle condizioni che determinano l'esclusione di cui al paragrafo 1, la Commissione può ordinare che il finanziamento venga integralmente o parzialmente rimborsato al DIF.

in mora all'SGD e all'autorità designata dello Stato membro partecipante ai sensi dell'articolo 2, punto 18, della direttiva 2014/49/UE, nonché all'autorità nazionale o alle autorità nazionali competenti. Essa informa inoltre lo Stato membro o gli Stati membri interessati. La lettera espone le ragioni per le quali la Commissione ritiene che possa essere avviata una procedura di esclusione di cui al paragrafo 1. Entro due mesi dalla ricezione della lettera di messa in mora l'autorità designata, in stretta collaborazione con gli SGD interessati e l'autorità nazionale competente, presenta alla Commissione le proprie osservazioni. Essa intraprende tempestivamente azioni correttive per rimediare alle lacune identificate e far sì che le ragioni per l'avvio di una procedura di esclusione di cui al paragrafo 1 non sussistano più. Nella sua risposta, essa illustra in dettaglio le misure che intende ingaggiare per raggiungere tale obiettivo.

Motivazione

Per assicurare la certezza giuridica, vista l'ampiezza dell'impatto di un'esclusione sul settore bancario nello Stato membro, la procedura di esclusione deve essere precisata in modo più dettagliato. Ciò include una valutazione dell'infrazione da parte della Commissione e la possibilità per gli SGD e le autorità nazionali di intraprendere azioni correttive. Un'esclusione totale dovrebbe essere considerata solo quando sia proporzionata all'infrazione ed essere imposta solo a seguito dell'inadempienza a misure d'attuazione transitorie entro scadenze prestabilite. In caso di infrazioni minori, può essere comminata una sanzione finanziaria.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento n. 806/2014

Articolo 41 decies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se la Commissione, dopo aver valutato la risposta e consultato il Comitato, ritiene di non avere ricevuto

garanzie sufficienti che i problemi illustrati nella lettera di messa in mora siano affrontati, essa può comminare sanzioni pecuniarie a norma del paragrafo 7. Essa può inoltre inviare all'SDG, all'autorità designata dello Stato membro partecipante e all'autorità competente nazionale un parere motivato che richieda loro di assicurare, entro un lasso di tempo ragionevole, che le ragioni per l'avvio di una procedura di esclusione ai sensi del paragrafo 1 non sussistono più.

Motivazione

Per assicurare la certezza giuridica, vista l'ampiezza dell'impatto di un'esclusione sul settore bancario nello Stato membro, la procedura di esclusione deve essere precisata in modo più dettagliato. Ciò include una valutazione dell'infrazione da parte della Commissione e la possibilità per gli SGD e le autorità nazionali di intraprendere azioni correttive. Un'esclusione totale dovrebbe essere considerata solo quando sia proporzionata all'infrazione ed essere imposta solo a seguito dell'inadempienza a misure d'attuazione transitorie entro scadenze prestabilite. In caso di infrazioni minori, può essere comminata una sanzione finanziaria.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento n. 806/2014

Articolo 41 decies – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Le sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 2 bis non sono comminate se l'inosservanza degli obblighi risulta dalla sola azione dell'autorità amministrativa competente o di un'altra autorità competente degli Stati membri rispettivi di cui al paragrafo 1 ter.

Motivazione

Per assicurare la certezza giuridica, vista l'ampiezza dell'impatto di un'esclusione sul settore bancario nello Stato membro, la procedura di esclusione deve essere precisata in modo più dettagliato. Ciò include una valutazione dell'infrazione da parte della Commissione e la possibilità per gli SGD e le autorità nazionali di intraprendere azioni correttive.

Un'esclusione totale dovrebbe essere considerata solo quando sia proporzionata all'infrazione ed essere imposta solo a seguito dell'inadempienza a misure d'attuazione transitorie entro scadenze prestabilite. In caso di infrazioni minori, può essere comminata una sanzione finanziaria.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento n. 806/2014

Articolo 41 decies – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Se, entro il lasso di tempo specificato nel parere motivato, l'SGD o l'autorità nazionale designata persistono nell'inosservanza, la Commissione può concludere la procedura di esclusione prendendo la decisione finale di esclusione dalla copertura dell'EDIS. Essa informa immediatamente il Parlamento europeo, lo Stato membro o gli Stati membri interessati e il Comitato della sua decisione.

Motivazione

Per assicurare la certezza giuridica, vista l'ampiezza dell'impatto di un'esclusione sul settore bancario nello Stato membro, la procedura di esclusione deve essere precisata in modo più dettagliato. Ciò include una valutazione dell'infrazione da parte della Commissione e la possibilità per gli SGD e le autorità nazionali di intraprendere azioni correttive. Un'esclusione totale dovrebbe essere considerata solo quando sia proporzionata all'infrazione ed essere imposta solo a seguito dell'inadempienza a misure d'attuazione transitorie entro scadenze prestabilite. In caso di infrazioni minori, può essere comminata una sanzione finanziaria.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento n. 806/2014

Articolo 41 decies – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. La Commissione può

decidere formalmente di porre fine alla procedura di esclusione in qualunque sua fase, se conclude che l'SGD o l'autorità nazionale designata ha corretto l'inosservanza in modo soddisfacente e non sussiste più alcuna ragione per l'esclusione. Essa informa il Parlamento europeo, lo Stato membro o gli Stati membri interessati e il Comitato della sua decisione.

Motivazione

Per assicurare la certezza giuridica, vista l'ampiezza dell'impatto di un'esclusione sul settore bancario nello Stato membro, la procedura di esclusione deve essere precisata in modo più dettagliato. Ciò include una valutazione dell'infrazione da parte della Commissione e la possibilità per gli SGD e le autorità nazionali di intraprendere azioni correttive. Un'esclusione totale dovrebbe essere considerata solo quando sia proporzionata all'infrazione ed essere imposta solo a seguito dell'inadempienza a misure d'attuazione transitorie entro scadenze prestabilite. In caso di infrazioni minori, può essere comminata una sanzione finanziaria.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento n. 806/2014

Articolo 41 decies – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 sexies. Qualora l'SGD partecipante abbia già ottenuto il finanziamento e in relazione a un evento di pagamento o al ricorso nell'ambito della risoluzione sia soddisfatta almeno una delle condizioni che determinano l'esclusione di cui al paragrafo 1, la Commissione può, dopo la conclusione della procedura di esclusione, ordinare che il finanziamento venga integralmente o parzialmente rimborsato al DIF.

Motivazione

Per assicurare la certezza giuridica, vista l'ampiezza dell'impatto di un'esclusione sul settore bancario nello Stato membro, la procedura di esclusione deve essere precisata in modo più dettagliato. Ciò include una valutazione dell'infrazione da parte della Commissione e la

possibilità per gli SGD e le autorità nazionali di intraprendere azioni correttive. Un'esclusione totale dovrebbe essere considerata solo quando sia proporzionata all'infrazione ed essere imposta solo a seguito dell'inadempienza a misure d'attuazione transitorie entro scadenze prestabilite. In caso di infrazioni minori, può essere comminata una sanzione finanziaria.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento n. 806/2014

Articolo 41 decies – paragrafo 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 septies. La Commissione, previa consultazione dell'ABE, adotta atti delegati conformemente all'articolo 93 per integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate per le metodologie, la procedura e le condizioni relative a:

(a) l'applicazione delle sanzioni finanziarie di cui al paragrafo 2 bis, in conformità delle disposizioni pertinenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché

(b) il rimborso delle risorse percepite dagli enti creditizi affiliati all'SGD escluso all'SGD in questione una volta conclusa la procedura di esclusione.

Motivazione

Per assicurare la certezza giuridica, vista l'ampiezza dell'impatto di un'esclusione sul settore bancario nello Stato membro, la procedura di esclusione deve essere precisata in modo più dettagliato. Ciò include una valutazione dell'infrazione da parte della Commissione e la possibilità per gli SGD e le autorità nazionali di intraprendere azioni correttive.

Un'esclusione totale dovrebbe essere considerata solo quando sia proporzionata all'infrazione ed essere imposta solo a seguito dell'inadempienza a misure d'attuazione transitorie entro scadenze prestabilite. In caso di infrazioni minori, può essere comminata una sanzione finanziaria.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento n. 806/2014

Articolo 41 undecies – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) Previa consultazione del Comitato, la Commissione può approvare una deroga ai requisiti di cui al paragrafo 1 per motivi debitamente giustificati connessi al ciclo economico nel rispettivo Stato membro, all'impatto che possono avere i contributi prociclici o al verificarsi di un evento di pagamento a livello nazionale. Tali deroghe devono essere temporanee e possono essere subordinate al rispetto di talune condizioni.

Emendamento

(2) Previa consultazione del Comitato, la Commissione può approvare una deroga ai requisiti di cui al paragrafo 1 per motivi debitamente giustificati connessi al ciclo economico nel rispettivo Stato membro, all'impatto che possono avere i contributi prociclici o al verificarsi di un evento di pagamento ***o di un'azione di finanziamento di una procedura di risoluzione*** a livello nazionale. ***Essa informa il Parlamento europeo della sua intenzione di concedere una deroga e, se del caso, gli trasmette il parere del Comitato.*** Tali deroghe devono essere temporanee e possono essere subordinate al rispetto di talune condizioni. ***Dovrebbero essere definite tenendo conto della situazione economica e finanziaria nello Stato membro interessato, della solidità finanziaria del suo sistema di SGD e della fase dell'EDIS in cui esso aderisce.***

Motivazione

È importante tenere conto della fase in cui i paesi aderiscono per considerare quali misure di transizione prevedere riguardo alla loro partecipazione finanziaria all'EDIS, anche quando si concede una deroga dall'iter di finanziamento alla luce di circostanze quali il ciclo economico e recenti eventi di pagamento o azioni di finanziamento di procedure di risoluzione. Il PE dovrebbe essere informato in caso di concessione di tali deroghe e poter accedere al parere del Comitato quando quest'ultimo ne abbia elaborato uno.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 21

Regolamento n. 806/2014

Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il Comitato in sessione plenaria congiunta tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il rappresentante della Commissione può chiedere al presidente di convocare una riunione del Comitato in sessione plenaria congiunta o rispettivamente in sessione plenaria sull'SRM o sull'EDIS. Se il presidente non convoca una riunione entro i termini previsti, ne comunica per iscritto i motivi.

Emendamento

2. Il Comitato in sessione plenaria congiunta tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il rappresentante della Commissione **o il rappresentante della BCE** può chiedere al presidente di convocare una riunione del Comitato in sessione plenaria congiunta o rispettivamente in sessione plenaria sull'SRM o sull'EDIS. Se il presidente non convoca una riunione entro i termini previsti, ne comunica per iscritto i motivi.

Motivazione

Vista l'esperienza della BCE e la presenza di un suo rappresentante in qualità di osservatore permanente alle sessioni esecutive e alle sessioni plenarie del Comitato assieme a un rappresentante della Commissione, con gli stessi diritti di partecipazione ai dibattiti e di accesso ai documenti di tale rappresentante, sembra giustificato dare al rappresentante della BCE il diritto di chiedere la convocazione di sessioni straordinarie del Comitato, parallelo a quello accordato al rappresentante della Commissione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 33 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 67 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) all'articolo 67 è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Tutte le disposizioni dell'accordo che sono necessarie ai fini del corretto funzionamento dell'SRM sono integrate nel presente regolamento entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.";

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1481048502235&uri=CELEX%3A32014R0806>

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 39 – lettera a

Regolamento n. 806/2014

Articolo 93 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 69, paragrafo 5, all'articolo 71, paragrafo 3, all'articolo 74 ter, paragrafo 5, all'articolo 74 quater, paragrafo 5, all'articolo 74 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 75, paragrafo 4, è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalle pertinenti date di cui all'articolo 99;

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 8, **all'articolo 41 decies, paragrafo 2 septies**, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 69, paragrafo 5, all'articolo 71, paragrafo 3, all'articolo 74 ter, paragrafo 5, all'articolo 74 quater, paragrafo 5, all'articolo 74 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 75, paragrafo 4, è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalle pertinenti date di cui all'articolo 99;

Motivazione

Emendamento collegato alle disposizioni di cui all'emendamento 15.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 39 – lettera b

Regolamento n. 806/2014

Articolo 93

Testo della Commissione

4. La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 69, paragrafo 5, all'articolo 71, paragrafo 3, all'articolo 74 ter, paragrafo 5, all'articolo 74 quater, paragrafo 5, all'articolo 74 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 75, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella

Emendamento

4. La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 8, **all'articolo 41 decies, paragrafo 2 septies**, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 69, paragrafo 5, all'articolo 71, paragrafo 3, all'articolo 74 ter, paragrafo 5, all'articolo 74 quater, paragrafo 5, all'articolo 74 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 75, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore;

alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore;

Motivazione

Emendamento collegato alle disposizioni di cui all'emendamento 15.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 39 – lettera c

Regolamento n. 806/2014

Articolo 93 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 8, dell'articolo 65, paragrafo 5, dell'articolo 69, paragrafo 5, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74 ter, paragrafo 5, dell'articolo 74 quater, paragrafo 5, dell'articolo 74 quinquies, paragrafo 4, e dell'articolo 75, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio;

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 8, **dell'articolo 41 decies, paragrafo septies**, dell'articolo 65, paragrafo 5, dell'articolo 69, paragrafo 5, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74 ter, paragrafo 5, dell'articolo 74 quater, paragrafo 5, dell'articolo 74 quinquies, paragrafo 4, e dell'articolo 75, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio;

Motivazione

Emendamento collegato alle disposizioni di cui all'emendamento 15.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Sistema europeo di assicurazione dei depositi		
Riferimenti	COM(2015)0586 – C8-0371/2015 – 2015/0270(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 18.1.2016		
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFCO 18.1.2016		
Relatore per parere Nomina	Danuta Maria Hübner 23.2.2016		
Esame in commissione	12.10.2016	29.11.2016	20.3.2017
Approvazione	21.3.2017		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	15 3 6	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Michał Boni, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Gerolf Annemans, Ashley Fox, Sven Giegold, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Rainer Wieland		
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Laura Agea		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

15	+
ALDE	Maite Pagazaurtundúa Ruiz
PPE	Michał Boni, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Paulo Rangel, Rainer Wieland
S&D	Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel
VERTS/ALE	Pascal Durand, Sven Giegold

3	-
ECR	Ashley Fox, Kazimierz Michał Ujazdowski
ENF	Gerolf Annemans

6	0
EFDD	Laura Agea
GUE/NGL	Helmut Scholz, Barbara Spinelli
NI	Diane James
PPE	Elmar Brok, Markus Pieper

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti